



**ORDINANZA N.**  
**Data di registrazione**

7  
29/01/2026

**OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CASTELLO DAL 4 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2026 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.**

## IV SETTORE SICUREZZA, VIABILITA' E SUAP

**PREMESSO** che via Castello sarà interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, con conseguente necessità di interdizione della sosta e del transito veicolare.

**RAVVISATA** la necessità di procedere alla chiusura della strada al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori.

**VISTA** la richiesta fatta pervenire al protocollo dell'Ente in data 23 gennaio 2026 n. 1056 dalla ditta Cetola Costruzione S.p.A. per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

**RITENUTO** di accogliere la richiesta sopra citata.

**VISTI** gli artt. 3, 5 comma 3° e 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, e del suo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 595 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale n. 18 del 30 dicembre 2025, adottato ai sensi dell'art. 50 e 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## ORDINA

Per quanto richiamato in premessa e a parziale modifica delle ordinanze che ne disciplinano la circolazione, **in via Castello, dal 4 febbraio al 31 marzo 2026 e comunque fino all'ultimazione dei lavori di cui trattasi, è istituito:**

- il divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata a tutti i veicoli, eccetto quelli a servizio dei lavori di cui trattasi, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Garibaldi fino all'incrocio con via Consalvo di Cordoba.

**E' altresì istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Roberto il Guiscardo, eccetto i veicoli a servizio dei lavori.**

## DISPONE

Di trasmettere per quanto di competenza copia del presente atto:

pec: [tfg29992@pec.carabinieri.it](mailto:tfg29992@pec.carabinieri.it)

al Responsabile del 3° Settore Tecnico – Sede pec: [urbanistica@montesantangelo.it](mailto:urbanistica@montesantangelo.it)

Alla centrale operativa UOC del 118 pec: [centodiciotto@ospedalirifoggia.it](mailto:centodiciotto@ospedalirifoggia.it).

Alla ditta Cetola S.p.A. pec: [cetolaspa@pec.cetolaspa.it](mailto:cetolaspa@pec.cetolaspa.it)

Tutte le limitazioni e i divieti riportati nella presente ordinanza saranno segnalati da appositi cartelli collocati, dalla ditta esecutrice dei lavori, a cui è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le misure volte a porre in sicurezza il cantiere, onde evitare danni a terzi.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente atto è punita con una sanzione amministrativa ai sensi del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni.

Il Personale, preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR - Regione Puglia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

**Il Responsabile Settore Sicurezza, Viabilità e  
SUAP**

**COTUGNO LIBERA / InfoCamere S.C.p.A.**  
(atto sottoscritto digitalmente)